



LA NUOVA POLITICA DELLA SICUREZZA: D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

18-19 giugno Moasca (AT)



IL RUOLO DELL'ARPA NEL TESTO UNICO

ING. ANGELO ROBOTTO

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Struttura Complessa SC03 - Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento delle attività per il rischio industriale e sviluppo economico compatibile



Referendum 1993: abrogazione delle competenze USL in materia di controlli ambientali

Decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61

Disposizioni urgenti per la riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale



Istituzione dell'ARPA Piemonte

Legge Regionale 13 aprile 1995 n. 60


Legge Regionale 20 novembre 2002 n. 28

Regolamento di organizzazione

di cui all'art. 8 della l.r. N. 60/95


Struttura Complessa SC03

Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento delle attività per il rischio industriale e sviluppo economico compatibile






Salute



Ambiente

SICUREZZA





D.G.R. n. 17 – 11422 del 18 maggio 2009

**APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI TRA I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE
AZIENDE SANITARIE REGIONALI E L'AGENZIA PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA) DEL PIEMONTE**

**Allegato A: descrizione di protocolli integrati delle principali attività
di prevenzione di comune interesse**

Obiettivi:

**Definizione di alcuni livelli di interazione/integrazione tecnica tra
Servizio Sanitario Regionale (SSR) e Arpa Piemonte al fine di
potenziare l'efficacia di alcune attività che possono concorrere**

- alla prevenzione dei danni di origine ambientale**
- alla promozione di un ambiente più favorevole al benessere ed alla salute**



PRINCIPI E CRITERI ISPIRATORI

- **Responsabilità sociale del bene salute**
- **Titolarità unica dell'endoprocedimento amministrativo**
- **Specializzazione delle attività**
- **Integrazione delle attività**
- **Peculiarità del problema del “disturbo”**



SCHEDE DI DESCRIZIONE DEI PROTOCOLLI INTEGRATI DI ATTIVITA' PER I PRINCIPALI FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE E SANITARIA

1. **Acqua**
2. **Alimenti e cosmetici**
3. **Amianto**
4. **Aria**
5. **Fitosanitari**
6. **Igiene edilizia**
7. **Igiene del Lavoro**
8. **Impiantistica**
9. **Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti**
10. **Rifiuti**
11. **Rumore**
12. **Scarichi**
13. **Suolo e bonifiche**



D.G.R. n. 17 –11422

Allegato A – Scheda n. 3 AMIANTO

Ambito di attività	Riferimento Legislativo	Arpa	Sanità	Note
<p>Controlli gestione amianto di origine antropica</p>	<p>D.M. 06/09/94 s.m.i. L. 257/92 s.m.i. DPR 8/8/94 D.lgs. 81/2008 D.lgs. 257/06</p>	<p>Codice Arpa B5.09 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO NEI SEGUENTI AMBITI: RIFIUTI, SITI DISMESSI CON PRESENZA DI MCA (Materiali Contenenti Amianto), COPERTURE. Su richiesta di Autorità Giudiziaria, ASL, Comuni, Province (per quanto riguarda i rifiuti) e altri enti e forze dell'ordine (VV.F., Polizia Municipale, Carabinieri, ecc.) esegue attività di: accertamento presenza MCA, valutazione dello stato di conservazione di MCA, prelievo di campioni solidi, analisi quali-quantitativa, proposte di mitigazione del pericolo.</p>	<p>E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO: NEI LUOGHI DI LAVORO (e relative pertinenze) ove siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/03/56 n. 303 e lavoratori di cui all'art. 2 D.Lgs. 81/2008 (comprese scuole, istituti d'istruzione vari, ospedali ed esercizi commerciali); E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO: EDIFICI AD USO CIVILE ABITAZIONE (e relative pertinenze), compresi magazzini, box auto, locali commerciali, luoghi di ritrovo e locali di attività a cui non siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/03/56 n. 303 e lavoratori di cui all'art. 2 D.Lgs. 81/2008.</p>	<p>Relativamente agli ambiti di competenza di ASL, Arpa fornisce ad ASL supporto tecnico per le attività analitiche.</p>



D.G.R. n. 17 –11422


Allegato A – Scheda n. 3 AMIANTO

Ambito di attività	Riferimento Legislativo	Arpa	Sanità	Note
Bonifica da amianto	D.M. 06/09/94 s.m.i. D.lgs. 257/06 D.lgs. 81/2008	Codice Arpa B5.11 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO IN AMBIENTE NON CONFINATO FUORI DALL'AREA DI CANTIERE. Esegue attività di monitoraggio ambientale in area non confinata esterna all'area di cantiere.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENT O IN AMBIENTE CONFINATO E NON CONFINATO NELL'AREA DI CANTIERE. Esegue tutte le attività strettamente correlate all'ambito di cantiere: (valutazione dei piani di lavoro, ove previsto), ispezione e collaudo cantiere, monitoraggio in area confinata, monitoraggio ambientale internamente all'area di cantiere, visuale, restituibilità.	Nell'ambito delle attività strettamente correlate all'ambito di cantiere, Arpa fornisce ad ASL supporto tecnico perle attività analitiche comprese quelle finalizzate alla restituibilità.



D.G.R. n. 17 –11422

Allegato A – Scheda n. 3 AMIANTO (S.S. 03.05)





**Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto**

Campo di applicazione: fermo restando quando previsto dalla Legge n. 257/1992 le norme del Decreto si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica aree interessate.



Art. 256 D. Lgs. 81/2008

Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Supporto alle ASL – SPRESAL relativamente alla verifica dei Piani di Lavoro redatti in base all'art. 256.

Attività connesse in supporto alle ASL:

- collaudo cantieri bonifica (D. Min. 6709/1994);**
- ispezioni visuali cantieri di bonifica (D. Min. 6709/1994);**
- prove e certificazione di restituibilità aree bonificate (D. Min. 6/09/1994);**
- attività analitica.**




D.G.R. n. 17 -11422

Allegato A – Scheda n. 8 IMPIANTISTICA (S.S. 03.04)

IMPIANTO ELETTRICO



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO



APPARECCHI A PRESSIONE





D.G.R. n. 17 –11422

Allegato A – Scheda n. 8 IMPIANTISTICA (imp. elettrici)

Ambito di attività	Riferimento Legislativo	Arpa	Sanità	Note
Omologazione di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione	DPR 462/2001; D.Lgs 233/2003	Codice ARPA A4.02; E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO Esegue la omologazione ai sensi dell'Art.5 del DPR 462/01 su richiesta del datore di lavoro	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro	
Controlli su impianti elettrici	DPR 462/2001; D.Lgs 233/2003	E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO Esegue la attività di controllo di secondo livello su impianti elettrici, impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione, impianto di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro	L'attività è svolta in conformità alle disposizioni del comitato regionale di indirizzo dell'Arpa Piemonte.




D.G.R. n. 17 –11422 Allegato A – Scheda n. 8 IMPIANTISTICA (app. a pressione)

Ambito di attività	Riferimento Legislativo	Arpa	Sanità	Note
Verifica periodica di attrezzature ed insiemi a pressione	R.D. 824/27	<p>Codice ARPA A4.03; E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Svolge le perifiche periodiche ai sensi del R.D. 824/27 su attrezzature ed insiemi a pressione; in caso di esito negativo, procede al fermo impianto e informa l'autorità giudiziaria</p>	<p>Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro</p>	
Riqualificazione periodica di attrezzature ed insiemi a pressione	D.M.329/2004	<p>E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Svolge le verifiche di riqualificazione periodica ai sensi del D.M.329/2004 su attrezzature ed insiemi a pressione classificati su richiesta dell'utilizzatore; in caso di esito negativo, procede al fermo impianto e informa l'autorità giudiziaria.</p>	<p>Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro</p>	
Controlli su attrezzature ed insiemi a pressione	R.D. 824/27 D.M.329/2004	<p>E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Esegue attività di controllo di secondo livello su attrezzature ed insiemi a pressione</p>	<p>Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro</p>	



D.G.R. n. 17 –11422

Allegato A – Scheda n. 8 IMPIANTISTICA (imp. di sollevamento)

Ambito di attività	Riferimento Legislativo	Arpa	Sanità	Note
Controlli su ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento	Dlgs 81/08 DM 12 /09/59 DPR 459/96 DPR 162/99 e s.m.i e circolari di indirizzo /applicative	E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO Esegue attività di controllo di secondo livello su ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento (A. scale aeree ad inclinazione variabile; B. ponti sviluppabili su carro; C. ponti sospesi muniti di argano; D. argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; E. idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri; F. gru e altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, esclusi quelli a mano).	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro	



D.G.R. n. 17 –11422

Allegato A – Scheda n. 8 IMPIANTISTICA (esposti, controlli secondo livello)



TIPOLOGIE ESPOSTI	ENTE DA CONTATTARE	
Impianti termici	ARPA	Gli esposti da parte dei cittadini non sono direttamente accettati, ma vengono trasmessi al Sindaco (e per conoscenza all'esponente) che provvederà a richiedere l'intervento di ARPA
<p>Supporto tecnico di secondo livello. Arpa svolge inoltre attività di supporto di secondo livello su richiesta ovvero a supporto di ASL e/o autorità giudiziaria su impianti elettrici, impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione, impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferica, ovvero a seguito di infortunio elettrico; insiemi ed attrezzature a pressione; mezzi di sollevamento. Le prestazioni sono rese in conformità alla procedura di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 163/27 del 09/11/2006.</p>		

A partire dall'anno 2005 Arpa Piemonte non effettua più verifiche periodiche (impianti di messa a terra ex DPR462/01, impianti ascensori ex DPR 162/99) a seguito di deliberazione del Comitato Regionale di indirizzo



Documentazione acquisita da Arpa

- Denuncia impianto di messa a terra e richieste di omologazione degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione secondo DPR 462/01 (*dichiarazione di conformità secondo la legge 46/90 e/o DM 37/08*)
- Denuncia impianto di protezione da scariche atmosferiche secondo il DPR 462/08;
- Classificazione delle attrezzature: L'entità della documentazione che l'utilizzatore deve fornire è commisurata alla tipologia ed alla pericolosità dell'attrezzatura oggetto di verifica. Indicazioni sugli elementi da fornire in occasione della classificazione sono reperibili sul sito www.arpa.piemonte.it.





- **Per un maggiore controllo del territorio, sarebbe auspicabile poter condividere i data base dell’Agenzia con quelli ISPESL** (*Denunce impianti di messa a terra, nuovi impianti a pressione, messe in servizio e/o prime verifiche delle attrezzature in allegato VII del D.lgs 81/08*)

- **Risulta inoltre importante la sinergia tra Enti, specialmente in caso di verifiche di primo impianto con esito negativo**



Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008 n°81

Titolo III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I

Uso delle attrezzature di lavoro

attrezzatura di lavoro: QUALSIASI MACCHINA, apparecchio, utensile o IMPIANTO destinato ad essere usato durante il lavoro



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

D.Lgs 81/2008 Art.71

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, al lavoro da svolgere conformemente alle istruzioni del fabbricante.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro deve prendere in considerazione:
 - a) le condizioni e i rischi presenti sul cantiere;
 - b) i rischi derivanti dall'uso delle attrezzature di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dalle operazioni e dalle tecniche di lavoro;
 - d) i rischi derivanti dall'uso delle attrezzature di lavoro in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
3. Il datore di lavoro deve assicurare che le attrezzature di lavoro siano sottoposte a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
4. Il datore di lavoro deve assicurare che le attrezzature di lavoro siano sottoposte a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
5. Le modifiche apportate alle attrezzature di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1998, articolo 1, comma 3, secondo periodo, e delle norme di buona tecnica.
6. Il datore di lavoro deve assicurare che le attrezzature di lavoro siano sottoposte a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
7. Qualora le attrezzature di lavoro siano sottoposte a lavori di manutenzione, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché:
 - a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
 - b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

8 il datore di lavoro provvede affinché:

1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

D.Lgs 81/2008 Art.71

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi
 - d) i rischi
3. Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
4. Il datore di lavoro provvede affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
 - b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
5. Le modalità di esecuzione delle verifiche di cui al comma 3, sono stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
6. Il datore di lavoro provvede affinché:
 - a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
 - b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
 - b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:
 - 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
 - 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

i buone
ssano avere
zioni,
controlli di
l'efficienza a
mpetente.
almeno
egli organi

de
esecuzione

zature di
licata nel
cessive
carico del

rrvalersi del
no la
tura

é i criteri per
liti con
ute, sentita
re di Trento
ente decreto.



**“MODALITA’ OPERATIVE PER
L’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO
“9 aprile 2008 n°81”**

Ai sensi dell’art. 71 comma 11 il datore di lavoro è tenuto a richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche all’Arpa

A tal fine in Regione Piemonte possono essere utilizzati i moduli di classificazione e relativa richiesta di verifica periodica scaricabili dal sito dell’Arpa.



CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE Apparecchi di sollevamento

Non essendo presenti nel D.Lgs. 81/2008 indicazioni sulle modalità operative per la classificazione delle attrezzature di lavoro, ai fini dell'individuazione delle periodicità delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11, per gli apparecchi di sollevamento già sottoposti a verifiche periodiche, la ditta può avvalersi delle periodicità stabilite dall'allegato VII del D.Lgs 81/2008,

solo dopo aver effettuato l'analisi dei rischi legata a tali apparecchiature.



ATTREZZATURE (D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 allegato VII)	OPERANTE IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA'	OPERANTE in particolari SETTORI di ATTIVITA' come: Costruzioni - Siderurgico - Portuale - Estrattivo			OPERANTE in altri SETTORI di ATTIVITA'	
			APPARECCHI con anno di fabbricazione fino a 9 anni	APPARECCHI con anno di fabbricazione 10 anni e o oltre	APPARECCHI con anno di fabbricazione fino a 9 anni	APPARECCHI con anno di fabbricazione 10 anni e o oltre
	PERIODICITA' DELLE VERIFICHE (sulla base del settore di impiego e dell'età)					
SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE	ANNUALE					
PONTI MOBILI SVILUPPABILI ad azionamento motorizzato	ANNUALE					
PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO a sviluppo verticale e azionati a mano	ANNUALE					
PONTI SOSPESI e relativi ARGANI	ANNUALE					
Apparecchi per il sollevamento di materiali con portata superiore a 200 Kg						
ARGANI e PARANCHI - Tipo fisso			BIENNALE	ANNUALE	TRIENNALE	BIENNALE
ARGANI e PARANCHI - Tipo trasferibile		ANNUALE			BIENNALE	ANNUALE
GRU A STRUTTURA LIMITATA - Tipo fisso			BIENNALE	ANNUALE	TRIENNALE	BIENNALE
GRU A STRUTTURA LIMITATA - Tipo trasferibile		ANNUALE ⁺			BIENNALE	ANNUALE ₀
GRU A PONTE (carroponte)			BIENNALE	ANNUALE	TRIENNALE	BIENNALE
GRU A PORTALE : braccio fisso o girevole			BIENNALE	ANNUALE	TRIENNALE	BIENNALE ₀
GRU A CAVALLETTO			BIENNALE	ANNUALE	TRIENNALE	BIENNALE
GRU A MENSOLA			BIENNALE	ANNUALE	TRIENNALE	BIENNALE
GRU A TORRE		ANNUALE			BIENNALE	ANNUALE
GRU A DERRICK		ANNUALE			BIENNALE	ANNUALE
GRU SU AUTOCARRO		ANNUALE			BIENNALE	ANNUALE
AUTOGRU		ANNUALE			BIENNALE	ANNUALE



CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE Apparecchi di sollevamento

Per le attrezzature di lavoro non sottoposte a prima verifica da parte dell'ISPESL, messe in servizio **prima** dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, si procede secondo le modalità già in uso presso Arpa, in particolare secondo le procedure indicate dalla circolare MICA n. 162054 del 25/06/1997 e circ. 71 ISPESL (**verifica di esercizio**)



CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE Apparecchi di sollevamento

Per le attrezzature di lavoro non ancora sottoposte a prima verifica da parte dell'ISPEL, messe in servizio **dopo** l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, l'esecuzione della prima verifica da parte dell'ISPEL è condizione necessaria per lo svolgimento delle verifiche periodiche successive. La scadenza delle verifiche successive alla prima, secondo quanto stabilito nell'allegato VII, avrà come riferimento la data di esecuzione della prima verifica (ISPEL)



CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE Apparecchi a pressione

Per le attrezzature fabbricate e messe in servizio **prima** dell'entrata in vigore del DM 329/04, affinché le stesse possano essere equiparate alle attrezzature fabbricate in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs 93/2000, ARPA Piemonte procede all'esecuzione della verifica di riqualificazione periodica, previa classificazione dell'attrezzatura ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del DM 329/04.

Allo scopo ARPA Piemonte richiede all'utilizzatore una documentazione che giustifichi la classificazione proposta.



CONTENUTI MINIMI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE Apparecchi a pressione

Per attrezzature ed insiemi a pressione fabbricati e messi in servizio dopo la data di entrata in vigore del DM 329/04, già classificati in ragione di quanto previsto dall'Allegato II del D.Lgs 93/2000, per l'esecuzione delle verifiche periodiche non è richiesta la documentazione di classificazione bensì le certificazioni di conformità, le eventuali verifiche di messa in servizio ed il manuale di installazione, d'uso e manutenzione rilasciato dal fabbricante.



Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 Titolo XI (protezione da atmosfere esplosive)

Il datore di lavoro ai fini della protezione contro le esplosioni deve ripartire in zone, secondo l'allegato XLIX, le aree in cui si possono formare atmosfere esplosive. Le installazioni degli impianti elettriche ubicate nei luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive per la presenza di gas e vapori hanno l'obbligo di denuncia secondo il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 che demanda all'Arpa l'effettuazione di tutte le omologazioni degli impianti elettrici installate nelle zone (0 1 20 21) di cui sopra (artt. 5 e 7).



S.S. 03.06 RISCHIO INDUSTRIALE E PRONTO INTERVENTO

- **Attività di controllo: Verifiche sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (ex. Art. 25 D.Lgs. 334/99).**
 - Negli stabilimenti soggetti all'art. 6 su incarico della Regione Piemonte
 - Negli stabilimenti soggetti all'art. 8 su incarico del Ministero dell'Ambiente



Nel corso delle verifiche ispettive sul Sistema di Gestione della Sicurezza si valutano gli aspetti gestionali ed operativi attraverso i quali l'Azienda dovrebbe programmare, pianificare e attuare le azioni per prevenire gli IR e limitarne le conseguenze.

- **Attività di vigilanza: Verifica negli stabilimenti del cronoprogramma di attuazione delle prescrizioni impartite, verifica di assoggettabilità alla normativa sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti**



- **Attività di istruttoria dei rapporti di sicurezza** Come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 334/99, il Comitato Tecnico Regionale dei VVF, integrato secondo l'art. 19 del D.Lgs. 334/99 da rappresentanti dell'ARPA e dell'ISPESL, è l'autorità competente che provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza (art. 8 D.Lgs. 334/99), adottando il provvedimento conclusivo.

Le analisi svolte nel corso dell'iter istruttorio prevedono

- studio dei processi e della configurazione impiantistica
- verifiche di congruenza sull'effettivo assetto degli impianti e dei sistemi di sicurezza tramite sopralluoghi in campo
- verifiche di congruenza dell'analisi quantitativa relativa alle frequenze di accadimento degli scenari incidentali attraverso analisi approfondite (fogli HazOp, FMEA, Fault Trees, Event Trees, ...)
- verifiche di congruenza dell'analisi quantitativa relativa alla magnitudo delle conseguenze attraverso utilizzo di modellistica di simulazione





ANALOGIE TRA D.Lgs. 334/99 e D.Lgs. 81/08

D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Si applica agli stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantitativi superiori a determinate soglie

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il gestore deve redigere il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, indicando gli obiettivi che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente

DECRETO MINISTERIALE 9 AGOSTO 2000
Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

D.Lgs. 81/08

Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza

LINEE GUIDA UNI-INAIL per un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) oppure British Standard OHSAS 18001:2007



ADEMPIMENTI DEL GESTORE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Art. 5

(Obblighi generali del gestore)

1. Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.
2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I, oltre a quanto previsto al comma 1, è altresì tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.



STABILIMENTI SOGGETTI ART. 5 C. 2

- detengono sostanze pericolose
- svolgono attività (non di solo deposito)

ADEMPIMENTI

- provvedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante (integrando il documento di valutazione dei rischi)
- adottare appropriate misure di sicurezza
- provvedere all'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998



D.Lgs. 81/08

CAPO III

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Sezione II – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sezione III – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sezione IV – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Sezione V – SORVEGLIANZA SANITARIA

Sezione VI – GESTIONE DELLE EMERGENZE

**Sezione VII – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI**

**Sezione VIII – DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI**



**CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE NEI
LUOGHI DI
LAVORO**

**Sezione I – MISURE
DI TUTELA E
OBBLIGHI**

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- ★ a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- ★ b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- ★ c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- ★ e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- ★ f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;



CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

- ★ n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- ★ o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- ★ p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ★ q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- ★ r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- ★ s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ★ t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- ★ u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- ★ v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- ★ z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.



D.Lgs 81/08

CAPO III

**GESTIONE DELLA
PREVENZIONE NEI
LUOGHI DI LAVORO**

**Sezione I – MISURE
DI TUTELA E
OBBLIGHI**

REGISTRAZIONE DELL'ESPERIENZA OPERATIVA

Art. 19 Obblighi dei preposti

f) Segnalare *tempestivamente* al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia *ogni altra condizione di pericolo* che si verifichi durante il lavoro, *delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta*

Art. 20 Obblighi dei lavoratori

e) Segnalare *immediatamente* al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché *qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza*



D.M. 9 agosto 2000 Linee guida per l'attuazione del Sistema di gestione della sicurezza

✚ *Analisi dei pericoli e dei rischi* (Articolo 7

D.M. 9 agosto 2000: Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti)

evidenzia i pericoli intrinseci dello stabilimento (connessi alle sostanze detenute ed alle lavorazioni condotte) ed i rischi ad essi associati.

✚ *Analisi dell'esperienza operativa* (Articolo 11

D.M. 9 agosto 2000: Controllo delle prestazioni)

mette in evidenza le criticità operative/impiantistiche che si possono manifestare nello stabilimento



D.M. 16 marzo 1998

Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ

art. 1 - Le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono le modalità **minime** con cui il fabbricante deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ



D.M. 16 marzo 1998

Informazione formazione e addestramento

1. Il fabbricante deve **identificare i parametri che incidono sulla sicurezza** individuale e collettiva ed individuare **conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari** al fine di assicurare un'adeguata capacita' operativa del personale. Il fabbricante e' tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella **gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attività sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.**



Ai fini di cui al comma 1, il fabbricante deve assicurare che **ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue:**

- a) **contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza,**
- b) contenuti generali del **piano di emergenza interno** e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna;
- c) **uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale** e collettiva, anche ai sensi dell'art. 5, comma 3;
- d) **procedure operative** e di manutenzione degli impianti o depositi sia' in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di emergenza;
- e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla **necessita' di una tempestiva segnalazione** dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;
- f) **specifici ruoli e responsabilità** di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza e' alla politica di sicurezza aziendale;
- g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza;
- h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.



L'addestramento deve essere effettuato anche attraverso **esercitazioni pratiche** e con l'affiancamento di istruttori qualificati e deve essere **ripetuto periodicamente** sulla base della valutazione delle prestazioni attuali e, comunque, **almeno ogni tre mesi** per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e **ogni sei mesi** per le altre attività. **Le esercitazioni relative alla messa in atto del piano di emergenza interno, con riferimento anche alle prove di evacuazione, devono essere effettuate almeno ogni sei mesi, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e almeno annualmente per le altre attività.**



D.M. 16 marzo 1998

Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione

1. Il fabbricante deve provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva, **tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari incidentali ipotizzabili** a seguito dell'accadimento di un incidente rilevante e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori in situ devono ottemperare.
2. L'equipaggiamento di protezione del personale deve essere assegnato dal fabbricante almeno al personale operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza interno ed esterno.
3. L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale, quali indumenti protettivi, facciali, maschere antigas, autorespiratori, rivelatori portatili, deve essere soggetto a specifiche procedure che, tra l'altro, distinguano l'equipaggiamento che deve essere costantemente indossato da quello che deve essere portato al seguito durante il lavoro in impianto o deposito e quello che deve essere ubicato in luoghi predeterminati e facilmente accessibili. Le procedure devono inoltre stabilire le responsabilità per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa.



4. I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo, anche protette, centri di controllo dell'emergenza, anche a tenuta, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entità delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel piano di emergenza interno ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui all'art.
5. Specifiche procedure devono stabilire la responsabilità per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.